



Città Metropolitana di Reggio Calabria
Al Sindaco s.f.

Prot. n° 66426 Sind.

Reggio Calabria, 13 Settembre 2022

Tit. 01 classe 01 sott cl. 03
Fasc. ___ sott fasc ___ Anno 2022

Oggetto: Ordinanza sindacale ex art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; ex art.117 comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; ex art. 191 del D.Lgs 3 aprile 2016 n. 152 e s.m.i.; ex art. 50 del Lgs. n. 267/2000, inerente l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni di recupero sui rifiuti cer/eer 190503 191210 191212 in uscita dall'impianto tecnologico di trattamento dei rifiuti urbani di Sambatello Reggio Calabria.

PREMESSO CHE

- il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani è stato approvato dalla Regione Calabria con la Deliberazione di Consiglio Regionale n°156/2016;
- lo stesso Piano regionale in sintesi prevede:
 - nuove tecnologie impiantistiche in grado di consentire il maggior recupero possibile di materia prima seconda anche dai rifiuti urbani residuali dalla RD, da immettere nel mercato del riciclo, così da ridurre il ricorso alla discarica a meno del 20% del rifiuto totale prodotto;
 - una rete impiantistica pubblica di trattamento che, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, garantisca la valorizzazione delle frazioni raccolta in maniera differenziata e sia in grado quindi di accompagnare l'auspicato aumento della percentuale di RD sull'intero territorio regionale, nonché di assicurare il trattamento del rifiuto urbano che da esso residua;
 - interventi per la realizzazione dei nuovi impianti di Catanzaro, Reggio Calabria e Rossano, che fanno capo alla Regione; realizzazione di altri impianti, che fanno capo alle Comunità d'ambito di cui alla L.R. 14/2014;
 - conclusione del processo di riordino della *governance* del sistema, per come delineato dalla L.R. n. 14/2014 e dalla L.R. 27/2018 che ha previsto il subentro dei Comuni nelle competenze provvisoriamente esercitate dalla Regione (ovvero assicurare il corretto trattamento dei rifiuti urbani) entro la data del 1° gennaio 2019;
 - riordino dei contratti lasciati in eredità dal Commissario Delegato, con lo svolgimento delle necessarie gare ad evidenza pubblica per la gestione di tutti gli impianti pubblici, nello specifico, per quello che impegna l'ATO Città Metropolitana, gli impianti di Gioia Tauro Cicerna, Siderno San Leo, Reggio Calabria Sambatello;

DATO ATTO CHE

- al momento del subentro dell'Amministrazione regionale al Commissario delegato nelle competenze in materia di rifiuti, l'esecuzione degli interventi previsti sull'impiantistica regionale, definiti nel decreto di programmazione n°7086 del 9 maggio 2013, era concepita in maniera da operare in due momenti distinti e consecutivi: a) nella prima fase lo svolgimento delle gare pubbliche necessarie per concludere le continue proroghe contrattuali in essere a partire dall'era commissariale; dette gare comprendevano, oltre alla gestione, anche gli interventi preliminari di ripristino dei macchinari volti ad assicurare la continuità del servizio; b) nella seconda fase, l'avvio e il completamento del riammodernamento degli impianti esistenti nonché la realizzazione dei nuovi impianti a completamento del sistema impiantistico;
- presso l'impianto di Reggio Calabria - Sambatello, allo stato affidato in gestione pro tempore alla Recosamb, giusto contratto repertorio n°152 del 07/05/2020, si svolgono le seguenti attività individuate all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.:
 - 5.3 b) recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 t/g, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte terza trattamento biologico e pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- l'impianto di Reggio Calabria - Sambatello è attualmente autorizzato in procedura AIA ai sensi del D. lgs n°152/2006, con il decreto dirigenziale della Regione Calabria n°10369 del 22/09/2017;
- gli atti autorizzativi rilasciati dalla Regione Calabria non prevedono esplicitamente le operazioni di recupero "R" per il trattamento dei rifiuti di scarto prodotti dalle lavorazioni sui rifiuti urbani

TENUTO CONTO CHE

- la Regione Calabria, emanando la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente (BURC n. 53 del 20 aprile 2022), è intervenuta nel disciplinare in maniera unitaria l'organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituendo l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria);
- tra le disposizioni transitorie all'art. 17 della stessa L.R. n. 10/2022, è stabilito che: «L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono»;

CONSIDERATO CHE

- continuano a perdurare le criticità rispetto allo smaltimento definitivo degli scarti di lavorazione dei rifiuti urbani;
- il prolungarsi delle operazioni di manutenzione su un forno del termovalorizzatore di Gioia Tauro ha causato l'accumulo del rifiuto 191210,
- l'accumulo del rifiuto 191210 potrebbe condurre in brevissimo tempo al blocco dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati, con le inevitabili ripercussioni negative sul sistema di raccolta stradale,
- per scongiurare il blocco del sistema territoriale di trattamento dei rifiuti urbani, si rende necessario il conferimento ad impianti esterni del rifiuto 191210 prevedendone tra l'altro, il recupero, anche con l'esecuzione di altre operazioni di recupero R,
- nell'attuale assetto impiantistico della Città Metropolitana è indispensabile assicurare l'esercizio di tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani del territorio metropolitano;
- in tale contesto si rivela imprescindibile il funzionamento degli impianti nel pieno delle loro capacità, cercando di favorire l'allontanamento degli scarti di lavorazione;
- l'inserimento delle operazioni di recupero "R" per i rifiuti residui dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, rappresenta anche il rispetto della gerarchia delle operazioni sui rifiuti, riportate dal D, lgs n°152/2006 articolo 179, ove il recupero è considerata operazione prioritaria rispetto allo smaltimento,
- la circostanza che i rifiuti di scarto possano essere conferiti ad impianti autorizzati esclusivamente per le operazioni "D" di smaltimento, limita di fatto le opzioni di trattamento dei rifiuti in uscita, influenzando negativamente l'operatività degli impianti pubblici di trattamento dei rifiuti urbani,
- appare opportuno e necessario prevedere la possibilità che i rifiuti di scarto provenienti dagli impianti di trattamento del servizio pubblico, possano essere conferiti anche ad impianti che ne prevedano il recupero;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. ed al rispetto di specifiche norme tecniche in materia di trattamento dei rifiuti;

RICHIAMATE

- la richiesta di parere all'Arpacal inoltrata in data 02/09/2022 e registrata al num. 63627 di protocollo,
- la nota registrata al num. 64924 in data 09/09/2022, con cui l'ARPACAL, quale organo tecnico designato in materia, ha riscontrato la richiesta del 2 settembre, esprimendo parere favorevole;
- le Ordinanze sindacali registrate al num 4888 in data 21/01/2022, al num 12900 del 21/02/2022, al num. 13820 del 24/02/2022, già emanate dal Sindaco Metropolitan;
- la nota del Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione prot. n°280652 del 21/06/2021, con la quale è stato ribadito il principio per il quale le operazioni di smaltimento finale D sui rifiuti debbano essere attuate dal gestore "solo come ultima ipotesi" nel rispetto della gerarchia delle operazioni dei rifiuti richiamata nell'articolo 179 del D lgs n°152/2006 ove le operazioni di recupero sui rifiuti R devono ritenersi prioritarie rispetto alle operazioni di smaltimento D;

PRESO ATTO CHE

- le deroghe normative già disposte, insieme alle ulteriori iniziative in corso di esecuzione e di prossima attuazione, sottendono l'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione di interessi pubblici primari, non essendo prefigurabili misure o soluzioni alternative;
- così operando, si perseguono finalità di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/2006 ss.mm.ii., né al rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo.

CONSIDERATO, infine, che per non incorrere in situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio della Città Metropolitana, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali, si ritiene imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione, non potendosi altrimenti provvedere, ricorrere alla reiterazione per un periodo di tempo di mesi sei (6), di un'ulteriore Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che consenta l'attuazione, in deroga alle normative vigenti, delle iniziative intraprese al fine di garantire la gestione del sistema integrato dei rifiuti, nel cui ambito si pongono gli impianti del servizio pubblico sul territorio metropolitano di Reggio Calabria;

RITENUTA imprescindibile ed improcrastinabile, al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente, non potendosi altrimenti provvedere, la necessità di ricorrere all'adozione, per il tempo strettamente necessario, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., che consenta, nella more della presentazione della modifica non sostanziale dell'AIA richiesta dalla Regione, ai gestori degli impianti di poter conferire i rifiuti in uscita presso impianti autorizzati all'esecuzione di operazioni di recupero "R", in deroga alle normative vigenti, nei termini che verranno di seguito specificati;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

- in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 29 decies e 29 quaterdecies D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/2012, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, che i rifiuti cer/eer 190503 in uscita dall'impianto tecnologico di Sambatello Reggio Calabria, potranno essere conferiti anche presso impianti che siano autorizzati all'esecuzione di operazioni di recupero "R13";
- in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 29 decies e 29 quaterdecies D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/2012, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, che i rifiuti cer/eer 191210 e 191212 in uscita dall'impianto tecnologico di Sambatello Reggio Calabria, potranno essere conferiti anche presso impianti che siano autorizzati all'esecuzione di operazioni di recupero "R1, R3, R12, R13"

- il rispetto durante lo svolgimento delle operazioni di trattamento dei rifiuti, delle prescrizioni ed indicazioni funzionali di seguito riportate impartite da ArpaCal:
 - che le attività di recupero straordinario dei rifiuti siano concluse nel momento stesso in cui vengano meno le ragioni di difficoltà degli impianti di trattamento che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza in oggetto e, comunque, non oltre a quanto previsto dall'art.191 del Dlgs 152/2006
 - tutte le operazioni che saranno effettuate sui rifiuti trattati presso l'impianto di Sambatello dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

DISPONE

1. in complessivi 180 giorni la validità della presente ordinanza a partire dalla data di emissione, così come previsto all'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;
2. che la validità della presente ordinanza possa cessare anticipatamente, nel momento in cui sarà ripristinato a pieno regime ordinario il funzionamento dell'impianto e nel caso in cui vengano meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che hanno determinato l'adozione della presente Ordinanza;
3. che tutte le operazioni che saranno effettuate sui rifiuti trattati presso l'impianto di Sambatello, siano condotte nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo;
4. che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali da parte delle Autorità competenti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 650 c.p.

La presente ordinanza sarà pubblicata sull'Albo On line per 15 gg. consecutivi.

Copia della stessa sarà tempestivamente notificata a mezzo pec:

alla ditta Recosamb
recosambscarl@legalmail.it

al Comune di Reggio Calabria
protocollo@postacert.reggiocal.it

a S. E. il Prefetto di Reggio Calabria
protocollo.prefrc@pec.interno.it

al Presidente della Regione Calabria
presidente@pec.regione.calabria.it

al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria
dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it

al Dipartimento Provinciale Arpacal di Reggio Calabria
reggiocalabria@pec.arpacal.it

al Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

al Ministro della Salute
gab@postacert.sanita.it

al Ministro dello Sviluppo Economico
urp@pec.mise.gov.it

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario per soli motivi di legittimità al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

F.to Dott. Carmelo Versace